

**Circol@re nr. 23 del 11 settembre 2017**

## **NOLEGGIO DI AUTOVETTURE "FULL SERVICE"**

a cura del Rag. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile

*Sempre più spesso le imprese e i professionisti utilizzano per l'acquisizione di beni strumentali il **contratto di noleggio**. È il caso delle stampanti, fotocopiatrici ma anche dei **veicoli utilizzati dall'impresa o professionista**. Esaminiamo in particolare l'**aspetto fiscale** del **cd. noleggio "full service"** dei **veicoli aziendali**.*

### **PREMESSA**

Per l'acquisizione dei veicoli aziendali è molto diffuso l'utilizzo del **cd. noleggio "full service"** quale alternativa all'acquisto o all'acquisizione in leasing.

Si tratta di un **contratto di noleggio a lungo termine**, di durata variabile (**tra 1 e 5 anni**) che si caratterizza per fornire, in aggiunta al veicolo, **una serie di servizi** collegati quali l'**assicurazione**, le **manutenzioni periodiche**, il servizio di **auto sostitutiva**, ecc.

Il canone di noleggio è stabilito in funzione della durata e del chilometraggio, nonché dei servizi accessori inclusi nel contratto.

Dal punto di vista fiscale, analogamente al costo delle autovetture in proprietà e in leasing, anche per quelle a noleggio **si applicano i consueti limiti percentuali di deducibilità (20%, 80%, 70%)**.

Al fine di rendere **equivalente il trattamento fiscale con i veicoli in proprietà/leasing, oltre ai limiti in percentuale, è previsto un "tetto massimo" (ragguagliato ad anno) di rilevanza fiscale del canone annuo di noleggio**.



#### **"Tetti massimi" di deducibilità fiscale dei veicoli in proprietà/leasing**

##### **Acquisto:**

- per le autovetture costo deducibile fino ad € 18.075,99, valore sul quale si applica l'aliquota di deducibilità;  
- per i motocicli costo deducibile fino ad € 4.131,66, valore sul quale si applica l'aliquota di deducibilità; si definiscono motocicli i veicoli a due o tre ruote con motore di cilindrata superiore a 50 cm<sup>3</sup> o capacità di sviluppare una velocità oltre i 45 km/h. Quando non superano tutti e due i limiti sopra citati sono considerati ciclomotori.

- per i ciclomotori costo deducibile fino ad € 2.065,83, valore sul quale si applica l'aliquota di deducibilità;

##### **Leasing:**

- per le autovetture deducibile l'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino ad € 18.075,99 con ragguaglio annuo;

- per i motocicli (sopra definiti) deducibile l'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino ad € 4.131,66 con ragguaglio annuo;

- per i ciclomotori (sopra definiti) deducibile l'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino ad € 2.065,83 con ragguaglio annuo;

Nel caso delle autovetture i **limiti di deducibilità** imposti dalle norme tributarie devono essere considerati al netto dei costi riferibili alle prestazioni accessorie.

Infatti, l'amministrazione finanziaria ha precisato che ai **servizi accessori** si applica **soltanto il limite percentuale**, infatti le **deduzioni dei costi accessori seguono le limitazioni previste per il costo principale** e, quindi, se il bene è inerente all'attività di impresa, arte o professione sarà **deducibile per il 20%** pur nel **limite annuo di euro 3.615,20 (C.M. 48/1998)**.

È chiaro che gli accessori (si pensi per le autovetture alla manutenzione piuttosto che all'assicurazione, tassa di circolazione, auto sostitutiva ...) non devono costituire parte prevalente del contratto sia nel contenuto che nel prezzo e questo vale ancor più se il bene oggetto del contratto è un bene il cui costo sconta una deduzione limitata.

Per evitare che tale ultimo limite si applichi anche ai **servizi accessori**, le società di noleggio provvedono ad evidenziare **separatamente in fattura** tali servizi accessori.

## DEDUCIBILITÀ IVA

La società di noleggio normalmente fattura con periodicità mensile i canoni ai quali è applicata l'**IVA** ad aliquota ordinaria (**22%**).

Il regime di **detraibilità dell'IVA a credito è identico ai veicoli acquistati in proprietà o in leasing** (si detrae il **40%** dell'Iva, per imprese e professionisti, il **100%** per agenti e rappresentanti oppure se veicoli strumentali).

## DEDUCIBILITÀ FISCALE

Per i soggetti in **contabilità ordinaria** l'imputazione del costo avviene per **competenza**.

Per i soggetti in **contabilità semplificata**, dal 2017, l'imputazione avviene **secondo il pagamento o la data di registrazione della fattura**, a seconda del metodo contabile prescelto.

Di fatto, considerando che i canoni sono fatturati mensilmente in via anticipata, anche per i contribuenti semplificati **saranno imputati 12 canoni mensili**.

In presenza di un'autovettura a deducibilità limitata (inclusi pertanto i falsi autocarri) si applicano le seguenti limitazioni, sia con riguardo ai **limiti in percentuale** e sia al **teffo massimo** (ragguagliato ad anno) di rilevanza fiscale del **canone annuo** di noleggio:

	Imprese e Professionisti	Agenti e Rappresentanti	Utilizzo escl. come beni strumentali	Uso pubblico	Contribuenti Minimi	Veicoli in uso promiscuo al dipendente
% Deducibilità NOLEGGIO	20%	80%	100%	100%	50%	70%
Autovetture	3.615,20	5.164,57	Nessun limite di rilevanza fiscale			
Motocicli	775,69	775,69				
Ciclomotori	413,17	413,17				
SERVIZI ACCESSORI	20%	80%	100%	100%	50%	70%

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

[www.studiocla.it](http://www.studiocla.it)

oppure sulla nostra pagina **Facebook**



[www.studiocla.it](http://www.studiocla.it)